



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

COMUNE DI SETTIMO VITTONE Citta' Metropolitana di Torino

Verbale nr. 6

Parere del Revisore Unico dei Conti sull'ipotesi di costituzione del “fondo risorse decentrate” e delle “risorse per posizioni organizzative destinabili alle elevate qualificazioni” relativo al personale non dirigente per l’anno 2025 e quantificazione utilizzi presunti

Il Revisore Unico dei Conti,
esaminata la determina dirigenziale unitamente agli allegati di legge, pervenuta in data 30 luglio 2025;

Preso atto delle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare:

- Artt.14 e 15 del CCNL del 1/04/1999;
- Art. 54 del CCNL del 14/09/2000;
- Artt. 4 e 28 del CCNL del 02/10/2001;
- Artt. 31 e 32 del CCNL del 22/01/2004;
- Art. 4 del CCNL del 09/05/2006;
- Art. 8 del CCNL del 11/04/2008;
- Art. 4 del CCNL del 31/07/2009;
- Art. 67 del CCNL del 21/05/2018;
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Visti:

- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017;
- L'art. 23, comma 3 del D.Lgs. n.75/2017;



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corsia Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001;
- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018;
- L'art. 67, comma 1 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative";
- Art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019 n. 58;
- Il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019 ed in particolare le indicazioni contenute in premessa riguardante la disciplina del fondo incentivante;

Visto il CCNL relativo al comparto Funzioni Locali, triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022 ed in particolare l'art. 79 che disciplina le modalità di costituzione del Fondo Risorse Decentrate a decorrere dall'anno 2019.

Rilevato che il suddetto CCNL ha confermato la suddivisione delle suddette risorse in:

- risorse stabili, che presentano le caratteristiche di "certezza, stabilità e continuità" e che quindi restano acquisiti al fondo anche per il futuro;
- risorse variabili che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità" e che pertanto la loro quantificazione è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione Comunale;

Atteso che il D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., che nelle premesse recita "rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018” e conseguente esigenza di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei Comuni, e significando specularmente che il limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale realizzatesi in vigore del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019.

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, in particolare il paragrafo 5.2.

Verificato che la quantificazione delle risorse previste nello schema di costituzione del Fondo del 2025 rispettano le disposizioni contrattuali e normative in vigore (in particolare è rispettato il limite imposto dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 ancora in essere, che riconduce il fondo annuale al limite di quello del 2016 che ammonta ad € 21.789);

Constatato che il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, da destinare nell'anno 2025 agli utilizzi previsti dall'art. 80 del CCNL 16/11/2022, nell'importo complessivo di € 29.849,69 così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui parte stabile € 17.685,80 e parte variabile € 10.667,50;

Preso atto che lo stesso deve essere decurtato di una quota pari ad € 1.691,95, ai fini del rispetto del limite rispetto all'anno 2015 e 2016, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, determinando un totale del fondo utilizzabile al netto delle riduzioni di € 28.157,74 di cui € 17.490,24 parte stabile ed € 10.667,50 parte variabile;

Dato atto:

- che le destinazioni di utilizzo avente natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili;
- che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 165/2001;



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

- il D.P.R. n. 487/1994;
- lo Statuto Comunale;
- i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti, e in particolare il CCNL Funzioni locali del 2019-2021;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.;
- la determina del Responsabile del Servizio finanziario, dottor Ivo Peretto, in data 30 luglio 2025 attestante la copertura finanziaria delle risorse per la costituzione del Fondo;

CONCLUSIONE

Il Revisore Unico ha proceduto all'analisi dei documenti prodotti ed allegati alla proposta di deliberazione che fanno parte integrante e sostanziale del presente parere.

La scrivente Revisore unico, per le proprie competenze,

CERTIFICA

il rispetto delle norme richiamate in premessa, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al personale dipendente non dirigente ai sensi dell'art. 79 del CCNL 16/11/2022, da destinare nell'anno 2025 agli utilizzi previsti dall'art. 80 del CCNL 16/11/2022 è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio.

Pinerolo, 31 luglio 2025

Il Revisore Unico